



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 182/2026

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **69896**

proposto da:

P. E., (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella,

pec: silvano.martella@pec.giuffre.it, per mandato allegato al ricorso

CONTRO

il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia

di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

costituito mediante il Comandante del Reparto

e

I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del

legale rappresenta pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Tiziana Giovanna Norrito, dall'avv. Francesco Velardi e dall'avv.

Francesco Gramuglia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 20 luglio 2026, come da

verbale di udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio P. E., ex brigadiere della Guardia di Finanza, ha premesso che con la sentenza n. n.3/2024 questa Sezione gli aveva riconosciuto il diritto al conseguimento delle spettanze relative al trattamento pensionistico dell'indennità di cui all'art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/99 con conseguente condanna delle resistenti; la sentenza veniva confermata dalla Sezione di appello con la sentenza n. 20/A/2025. Nonostante la notifica della sentenza e le numerose diffide (notificate a mezzo PEC il 8.10.2024 e il 24.03.2025), le Amministrazioni intime hanno dato riscontro solo con atti meramente interlocutori. Il ricorrente ha quindi chiesto di ordinare l'ottemperanza della summenzionata sentenza n. 3/2024 di questa Sezione.

2)- L'INPS in memoria di costituzione ha dedotto che il ritardo è derivato dal fatto che la Guardia di Finanza soltanto il 24 giugno 2025 ha emesso il decreto necessario per la rideterminazione del trattamento e che, infatti, già nel mese di dicembre 2025 si è provveduto alla lavorazione del lotto.

3)- La Guardia di Finanza ha dedotto di avere tempestivamente provveduto per i profili di sua competenza con decreto del giorno 8 maggio 2025 e con decreto del 24 giugno 2025.

4)- Successivamente, essendo sopravvenuto il pagamento da parte dell'INPS, la causa è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente di verificare il carattere satisfattivo di detto pagamento.

5)- All'udienza del 20 luglio 2026, il procuratore di parte ricorrente ha dedotto l'avvenuta corresponsione degli importi spettanti al

ricorrente con conseguente integrale soddisfacimento delle ragioni esposte nel presente giudizio e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. L'INPS ha chiesto di compensare le spese. La causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Sulla base di quanto dichiarato dal procuratore del ricorrente all'odierna udienza del 20 luglio 2026, risulta che l'INPS ha frattanto provveduto al pagamento degli importi spettanti al ricorrente in virtù della sentenza n. 3 del 2024 di questa Sezione, confermata dalla Sezione di appello con la sentenza n. 20/A/2025. Il pagamento risulta peraltro dal cedolino allegato da parte ricorrente alle "Note per l'udienza del 31 marzo 2026".

Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Va osservato che tale declaratoria di cessazione, infatti, presuppone che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.

Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel caso in esame, come dichiarato dal procuratore del ricorrente all'odierna udienza, le ragioni del

medesimo ricorrente sono state già soddisfatte dall'INPS, sicché è stata data ottemperanza alla sentenza n. 3 del 2024.

In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con riguardo alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale a carico dell'INPS. Invero, malgrado le ripetute diffide stragiudiziali del ricorrente e malgrado il decorso di quasi due anni dal deposito della sentenza n. 3 del 2024 (avvenuto il 3 gennaio 2024) e di quasi nove mesi dal deposito della sentenza n. 20 del 2025 della Sezione di appello (avvenuto il 12 marzo 2025) l'INPS ha provveduto con notevole ritardo soltanto nel dicembre 2025, con pagamento a gennaio 2026, e, quindi, dopo l'avvio del presente giudizio.

E' ovvio che, se l'ente previdenziale avesse disposto negli ordinari termini procedimentali o con un ritardo in qualche maniera tollerabile, il ricorrente non sarebbe stato costretto a promuovere l'odierna controversia. E' dunque palese la soccombenza virtuale dell'INPS, che ha riconosciuto la spettanza delle somme.

Di conseguenza, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 1.100 (millecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Le spese non vengono poste a carico della Guardia di Finanza, poiché, seppure con ritardo, ha comunque emesso il decreto prodromico all'esecuzione della sentenza già in data 24 giugno 2025;

al riguardo, va considerato che la sentenza della Sezione di appello n. 20/A/2025 (confermativa della sentenza n. 3 del 2024, della cui ottemperanza si tratta) è stata depositata il 12 marzo 2025. Per contro, come sopra esposto, il pagamento è stato effettuato dall'INPS soltanto il 5 gennaio 2026 (con ulteriori sei mesi di ritardo). Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese per ogni altro rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento
- in favore di parte ricorrente- delle spese di lite quantificate complessivamente in euro 1.100 (millecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite per ogni altro rapporto processuale;
- dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 20 luglio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 20 luglio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 20 luglio 2026

Pubblicata il 21 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di P.E. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 21 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

